

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 Febbraio 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Palumbo Roberto in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 71 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO VITTORIO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida in favore del calciatore Palumbo Vittorio l'importo complessivo di € 700,00 (Euro settecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, di cui € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di refusione di spese di lite ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di lite temeraria ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, ponendo entrambe le somme a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA

CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BAYLON CARLO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Baylon Carlo in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OLIVIERI NIKOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Olivieri Nikola in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE UNGARO GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Ungaro Gaetano in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ SSDARL MEZZOLARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FABBRI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL Mezzolara e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Fabbri Alessandro in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta

Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

7) RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 217 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BACHIS FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante SEF Torres 1903 Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 78 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 228 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDIAS LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante SEF Torres 1903 Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 249 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOIS PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società SEF Torres 1903 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 274 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARCANGELI GIANMARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante SEF Torres 1903 Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

11) RECLAMO N° 82 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE NAPOLANO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.
Liquida le spese di lite in favore del calciatore Napolano Gennaro in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.
Ordina incamerarsi la tassa.

12) RECLAMO N° 83 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FAPPERDUE FABIO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.
Liquida le spese di lite in favore del calciatore Fapperdue Fabio in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.
Ordina incamerarsi la tassa.

13) RECLAMO N° 84 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GENNARI MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.
Liquida le spese di lite in favore del calciatore Gennari Mattia in € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.
Ordina incamerarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 91 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOLLI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società Asti Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Ciolli Andrea in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 92 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO BOSCO LORETO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società Asti Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Lo Bosco Loreto in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANGIAROTTI CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società Asti Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

17) RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ AC REGGIANA 1919 SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PELUSO ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZUNNO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società AC Reggiana 1919 Spa, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONTANARI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Città di Foligno 1928 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Liquida in favore del calciatore Montanari Andrea l'importo complessivo di € 900,00 (Euro novecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, di cui € 400,00 (Euro quattrocento/00) a titolo di

refusione di spese di lite ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di lite temeraria ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS, ponendo entrambe le somme a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 17 Febbraio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio